



COMUNE DI STIENTA

Provincia di Rovigo

ORIGINALE

DECRETO N. 3 DEL 06-04-2023

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE IN
MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA**

IL SINDACO

Dato atto che:

- con legge 6 novembre 2012 n. 190 il legislatore ha varato le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- l'articolo 7 della legge 190/2012 impone l'individuazione, all'interno della struttura organizzativa, del responsabile della prevenzione della corruzione;
- negli enti locali, tale responsabile è individuato di norma nel segretario dell'ente, salva diversa e motivata determinazione;
- il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:
 1. entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
 2. entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
 3. verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
 4. propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
 5. d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
 6. entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
 7. nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività;

Dato atto inoltre che:

- il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 ha precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del segretario che, secondo l'articolo 97 del TUEL, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che la scelta dovrebbe ricadere su un dirigente che:
 1. non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna;
 2. non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
 3. abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha segnalato l'inopportunità di nominare coloro che si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al rischio di corruzione: uffici che seguono le gare d'appalto o che gestiscono il patrimonio;
- il Dipartimento, infine, sconsiglia la nomina del responsabile dell'ufficio disciplinare che verrebbe a svolgere un doppio ruolo in potenziale conflitto: in fase preventiva quale rilevatore di ipotesi di corruzione, in fase successiva quale responsabile dell'ufficio chiamato ad irrogare le conseguenti sanzioni disciplinari;
- il rischio è che il titolare di tali funzioni venga percepito dai colleghi come una sorta di persecutore, mentre i rapporti devono rimanere improntati alla massima collaborazione affinché il contrasto alla corruzione possa essere efficace;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", con il quale sono state introdotte disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come previsto dall'art. 1, comma 35, della L. 190/2012;
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33";

Viste in particolare le seguenti disposizioni del predetto D. Lgs. n. 33/2013:

- l'art. 10 il quale prevede che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità siano uniti in un solo documento, ovvero il PTPCT;
- l'art. 43 come modificato dall'art. 34 del D.Lgs. 25.05.2016, n. 97 rubricato "Responsabile della Trasparenza" che prevede che all'interno di ciascuna amministrazione, il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione;

Preso atto che il responsabile della trasparenza, in base alla norma citata, "svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la

completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.”;

Richiamato il provvedimento prot. 23655 del 22/03/2023, con il quale il Prefetto di Venezia ha assegnato il segretario comunale, dott. Marcello Nuzzo, a questa sede di segreteria comunale convenzionata;

Visto il decreto del sindaco di Stienta n. 2 del 03/04/2023, con il quale il dott. Marcello Nuzzo è stato nominato quale segretario comunale titolare della sede di segreteria comunale convenzionata “Occhiobello/Stienta con decorrenza 03/04/2023.

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina come Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, del segretario dott. NUZZO Marcello;

Visti:

- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DECRETA

1) Di nominare, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012, e dell'art. 43, comma 1, così modificato dall'art 34 del D.Lgs 97/2016, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Segretario comunale titolare della convenzione di segreteria convenzionata Occhiobello - Stienta (RO), dott. NUZZO Marcello.

2) Di stabilire la decorrenza della nomina dalla data odierna e fino alla scadenza del mandato amministrativo.

3) Di comunicare l'adozione del presente provvedimento all'ANAC e di pubblicare il presente decreto all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Altri contenuti – anticorruzione”.

Stienta, lì 06/04/2023

Il Sindaco

Avv. Enrico Ferrarese

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE